

Tribunale Ordinario di Velletri

Prima Sezione civile - area concorsuale

PU N. 137-1/ / 2025 – ricorrente: BONI RENATO

Il Giudice, dr Francesca Aratari

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 78 CCII

Vista la proposta del ricorrente ex art. 74 e seguenti CCII basata sul seguente piano:

In particolare, il Piano e la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII del Sig. Boni si fonda sui seguenti punti essenziali:

- a) pagamento dei debiti tributari (comprensivi di sanzioni ed interessi), entro 84 mesi dall'omologa, nella misura del 42% del totale;
- b) pagamento dei debiti contributivi (comprensivi di sanzioni ed interessi), entro 84 mesi dall'omologa, nella misura del 42% del totale;
- c) integrale pagamento delle spese di procedura.

La liquidità per far fronte al pagamento dei debiti nella misura e secondo le modalità sopra indicate, verrà reperita, come anzidetto, tramite la continuità dell'azienda del Sig. Boni, il quale si è impegnato a versare la somma mensile di euro 1.200,00 per 84 rate.

Secondo il seguente schema riepilogativo:

	Valore al 31/12/2024	Grado creditore Privilegio	Attivo Disponibile	Soddisfo	% di Soddisfo
ATTIVO DISPONIBILE			100.800		
Spese OCC	5.052		95.748	5.052	
Altri costi procedura	1.950		93.798	1.950	
Totale Oneri producibili	7.002		93.798		100%
Agenzia delle Entrate Riscossione	11.245		89.104	4.694	42%
Agenzia delle Entrate	145.768		28.253	60.851	42%
INPS	67.680		0	28.253	42%
Totale creditori in privilegio	224.693	Privilegio generale			
Totale Passivo	231.695			100.800	

Esaminata la documentazione allegata anche in via integrativa,

Rilevato che la documentazione depositata corrisponde a quella richiesta dalle norme sopra richiamate;

ritenuto dunque per ciò solo ammissibile la proposta,

PQM

dichiara aperta la procedura.

Per l'effetto:

- a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai creditori termine fino a 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio

elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

d) su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) per l'effetto, nomina commissario giudiziale l'Avv Paola Gaibisso

L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Si comunichi al Commissario nominato a cura della Cancelleria

04/09/2025

Il Giudice

Dr Francesca Aratari

